



# COMUNE DI BAGNARIA

PROVINCIA DI PAVIA

## CONSIGLIO COMUNALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE N.22 DEL 12/12/2025

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU PER L'ANNO 2026

L'anno **duemilaventicinque** addì **dodici** del mese di **dicembre** alle ore **diciotto** e minuti **trenta** nella sala delle adunanze in Municipio, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

| Cognome e Nome                            | Presente       |
|-------------------------------------------|----------------|
| 1. Franza Mattia - Presidente             | Sì             |
| 2. Tambornini Dino - Consigliere          | Sì             |
| 3. Fascioli Claudio - Consigliere         | Sì             |
| 4. Moglia Raffaella - Consigliere         | Sì             |
| 5. Tagliani Barbara - Consigliere         | Sì (da remoto) |
| 6. Gusella Davide - Consigliere           | Sì (da remoto) |
| 7. Balza Andrea - Consigliere             | Sì             |
| 8. Contento Stefano - Consigliere         | Giust.         |
| 9. Gamondi Carlo Pio Pietro - Consigliere | Sì             |
| 10. Chiesa Laura Ester - Consigliere      | Sì             |
| 11. Quercioli Maria Luisa - Consigliere   | Sì             |
| Totale Presenti:                          | 10             |
| Totale Assenti:                           | 1              |

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale **Dott. Massimo Sfondrini** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **Franza Mattia** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, che all'articolo 1, per quanto di specifico interesse, dispone: - al comma 748 che "... *L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento ...*";

- al comma 749 che "... *Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 ...*"

- al comma 750, che "... *L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento ...*";

- al comma 751, che "... *A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU ...*";

- al comma 752, che "... *L'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento ...*";

- al comma 753, che "... *Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento ...*";

- al comma 754, che "... *Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento ...*";

- al novellato comma 759, lett. g bis), introdotto con l'art. 1, comma 81, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, che dispone: "... *gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale. Il soggetto passivo comunica al comune interessato, secondo modalità telematiche stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il possesso dei requisiti che danno diritto all'esenzione. Analoga comunicazione deve essere trasmessa allorché cessa il diritto all'esenzione ...*";

Visto altresì l'art. 1, comma 744, della L. n. 160/2019 a mente del quale "... *E' riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso*

*produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni*

Richiamato, inoltre, il coordinato disposto di cui all'art.1, comma 756 e comma 757, della Legge n. 160/2019, anche alla luce delle modifiche introdotte dall'art. 1, comma 837, lett. a) della Legge 29 dicembre 2022, n. 197;

Visti,

- il Decreto del MEF 7 luglio 2023 (pubblicato in G.U. n. 172 del 25 luglio 2023) rubricato *"Individuazione delle fattispecie in materia di Imposta Municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160"*;

- il Decreto del MEF 6 settembre 2024 (pubblicato in G.U. n. 219 del 18 settembre 2024) rubricato *"Integrazione del decreto 7 luglio 2023 concernente l'individuazione delle fattispecie in materia di Imposta Municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160"*;

- il Decreto del MEF 11 novembre 2025 (Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 263 del 12/11/2025) rubricato *"Integrazione del decreto 6 settembre 2024 concernente l'individuazione delle fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160"*;

Visto l'allegato prospetto, parte integrante e sostanziale della presente, elaborato attraverso l'applicazione informatica resa disponibile nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale;

Dato atto che ai sensi dell'art 3, comma 1, del Decreto del MEF 7 luglio 2023 *"... la delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui all'art. 1, commi dal 761 a 771, della Legge n. 160 del 2019 ..."*;

Visti, inoltre:

- l'art. 3, comma 5, del Decreto ministeriale appena richiamato a mente del quale *"... Le aliquote stabilite dai comuni nel Prospetto hanno effetto, ai sensi dell'articolo 1, comma 767, della legge n. 160 del 2019, per l'anno di riferimento, a condizione che il Prospetto medesimo sia pubblicato sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il Prospetto, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote vigenti nell'anno precedente, salvo quanto stabilito dall'articolo 7, comma 3 ..."*, il quale ultimo prevede che *"... per il primo anno di applicazione obbligatoria del Prospetto, in deroga all'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) e all'art. 1, comma 767, terzo periodo della Legge 160/2019, in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità previste dal comma 757 del medesimo art. 1 della Legge n. 160 del 2019 e pubblicata nel termine di cui al successivo comma 767, si applicano le aliquote di base previste dai commi da 748 a 755 del citato art. 1, della Legge n. 160 del 2019. Le aliquote di base continuano ad applicarsi sino a quando il comune non approvi una delibera secondo le modalità di cui al periodo precedente ..."*.
- l'art. 53, comma 16 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 a mente del quale *"...Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto*

legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione... ”;

- l'art. 172, comma 1, lett. C), del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, il quale prevede che al bilancio di previsione sono allegati tra i differenti documenti, anche “... le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali (...) ... ”;

Considerati,

- l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- l'art. 1, dal comma 161 al comma 169, compresi, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007);

Richiamata, quindi, la Delibera C.C. n. 2 in data 04/03/2022 con la quale sono state approvate per l'anno 2022, le aliquote e le detrazioni da applicare ai fini IMU;

Dato atto della volontà di mantenere l'invarianza della pressione tributaria;

Ritenuto pertanto di:

- confermare, per l'anno 2026, le seguenti aliquote dell'imposta municipale propria:

|                                                                                                                                                                                                                                       | <b>ALIQUOTA</b>                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati all'abitazione principale                                                      | <b>esente</b>                                                              |
| Abitazione principale categorie A/1 – A/8 - A/9 e relative pertinenze                                                                                                                                                                 | <b>5 per mille</b>                                                         |
| Aliquota per le abitazioni e relative pertinenze concesse in comodato ai parenti in linea retta di primo grado, con registrazione del contratto e possesso da parte del comodante di massimo due unità abitative nello stesso Comune. | <b>9,6 per mille, con riduzione del 50 per cento della base imponibile</b> |
| Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D (con esclusione cat. D/10)                                                                                                                                     | <b>9,60 per mille</b>                                                      |
| Altri fabbricati                                                                                                                                                                                                                      | <b>9,6 per mille</b>                                                       |
| Terreni agricoli ed incolti                                                                                                                                                                                                           | <b>esenti</b>                                                              |
| Aree edificabili                                                                                                                                                                                                                      | <b>8,6 per mille</b>                                                       |
| Fabbricati rurali ad uso strumentali                                                                                                                                                                                                  | <b>1 per mille</b>                                                         |
| Fabbricati merce                                                                                                                                                                                                                      | <b>esenti</b>                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                            |

- confermare altresì, per l'anno 2026, la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale classificata in categorie A/1 – A/8 - A/9 e relative pertinenze del

soggetto passivo, in euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

Atteso che sulla base proiezione degli incassi IMU 2026, nonché delle aliquote e delle detrazioni d'imposta sopra indicate, il gettito IMU stimato per l'anno 2026 ammonta a €. 138.392,00;

Visto il Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria, come da ultimo modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 in data 13/05/2020, in quanto applicabile alle nuove disposizioni previste dalla L. n. 160/2019;

Visto lo schema del bilancio di previsione finanziario 2026-2028 approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 61 in data 12/11/2025, immediatamente eseguibile;

Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze Prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014 che fornisce le indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il *Portale del federalismo fiscale* [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 in data 22/07/2020;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/18.8.2000, allegati alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa;

Con voti favorevoli resi all'unanimità dei consiglieri presenti,

### DELIBERA

1. Per le motivazioni in premessa, da intendersi per integralmente richiamate, di **confermare**, per **l'anno di imposta 2026**, le seguenti **aliquote** per l'applicazione dell'IMU:

|                                                                                                                                                                                                                                       | ALIQUOTA                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati all'abitazione principale                                                      | <b>esente</b>                                                              |
| Abitazione principale categorie A/1 – A/8 - A/9 e relative pertinenze                                                                                                                                                                 | <b>5 per mille</b>                                                         |
| Aliquota per le abitazioni e relative pertinenze concesse in comodato ai parenti in linea retta di primo grado, con registrazione del contratto e possesso da parte del comodante di massimo due unità abitative nello stesso Comune. | <b>9,6 per mille, con riduzione del 50 per cento della base imponibile</b> |
| Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D (con esclusione cat. D/10)                                                                                                                                     | <b>9,60 per mille</b>                                                      |
| Altri fabbricati                                                                                                                                                                                                                      | <b>9,6 per mille</b>                                                       |
| Terreni agricoli ed incolti                                                                                                                                                                                                           | <b>esenti</b>                                                              |

|                                      |                      |
|--------------------------------------|----------------------|
| Aree edificabili                     | <b>8,6 per mille</b> |
| Fabbricati rurali ad uso strumentali | <b>1 per mille</b>   |
| Fabbricati merce                     | <b>esenti</b>        |
|                                      |                      |

2. di confermare altresì, per l'anno 2026, nella misura di € 200,00 la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale classificata in categorie A/1 – A/8 - A/9 e relative pertinenze del soggetto passivo, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, dando atto che la stessa si applica altresì agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP (istituiti in attuazione dell'art. 93 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616);
3. di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2026;
4. di stimare in € 138.392,00 il gettito complessivo dell'IMU per l'anno 2026 derivante dalle aliquote e dalle detrazioni sopra determinate al netto delle trattenute a titolo di quota di alimentazione del Fondo di solidarietà comunale;
5. di provvedere, altresì, alla pubblicazione del Prospetto, parte integrante e sostanziale della presente, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, comma 5, del D.M. 7 luglio 2023;

Stante l'approssimarsi del termine di legge per l'approvazione del bilancio di previsione 2026-2028,

Con voti favorevoli resi all'unanimità dei consiglieri presenti

### **DELIBERA**

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma IV, del D.lgs 18.08.2000, n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco  
Firmato digitalmente  
Mattia Franza

---

Il Segretario Comunale  
Firmato digitalmente  
Dott. Massimo Sfondrini

---